



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 maggio 2024
(OR. en)

10622/24
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2024/0134(NLE)

ACP 61
COAFR 212
COLAC 74
COASI 83
RELEX 741

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	31 maggio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 238 final - ANNEXES 1 to 8
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle prime riunioni delle istituzioni congiunte OSACP-UE in merito all'adozione del regolamento interno delle istituzioni congiunte OSACP-UE, vale a dire il Consiglio dei ministri OSACP-UE, il Consiglio dei ministri Africa-UE, il Consiglio dei ministri Caraibi-UE, il Consiglio dei ministri Pacifico-UE, il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE), il comitato misto Africa-UE, il comitato misto Caraibi-UE e il comitato misto Pacifico-UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 238 final - ANNEXES 1 to 8.

All.: COM(2024) 238 final - ANNEXES 1 to 8



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 31.5.2024
COM(2024) 238 final

ANNEXES 1 to 8

ALLEGATI

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle prime riunioni delle istituzioni congiunte OSACP-UE in merito all'adozione del regolamento interno delle istituzioni congiunte OSACP-UE, vale a dire il Consiglio dei ministri OSACP-UE, il Consiglio dei ministri Africa-UE, il Consiglio dei ministri Caraibi-UE, il Consiglio dei ministri Pacifico-UE, il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE), il comitato misto Africa-UE, il comitato misto Caraibi-UE e il comitato misto Pacifico-UE

ALLEGATO I – Regolamento interno del Consiglio dei ministri OSACP-UE

Articolo 1

Date e sedi delle riunioni

- (1) Il Consiglio dei ministri OSACP-UE (di seguito "il Consiglio") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 88 dall'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "l'accordo").
- (2) Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio si riunisce, di norma, ogni tre anni e ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti, in una forma e una composizione adeguate alle questioni da affrontare.
- (3) Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale.
- (4) Il Consiglio è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
- (5) Il Consiglio si riunisce alternativamente a Bruxelles o in un luogo indicato dall'OSACP, conformemente alla decisione adottata dal Consiglio.
- (6) Su decisione dei copresidenti, il Consiglio può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 2

Copresidenti

- (1) Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio è copresieduto dal presidente designato dai membri dell'OSACP, da un lato, e da un rappresentante dell'Unione europea a livello politico, dall'altro.
- (2) La presidenza del Consiglio è esercitata a turno nel modo seguente:
 - dal 1° aprile al 30 settembre, da un membro del governo di uno Stato membro dell'OSACP;
 - dal 1° ottobre al 31 marzo, da un rappresentante dell'Unione europea a livello politico.

Articolo 3

Ordine del giorno delle riunioni

- (1) L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica ed è comunicato agli altri membri del Consiglio almeno 30 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali al presidente in carica sia giunta una domanda d'iscrizione al più tardi 30 giorni prima dell'inizio della sessione.

- (2) All'ordine del giorno provvisorio sono iscritti i punti la cui documentazione è stata inviata al segretariato del Consiglio in tempo utile per essere trasmessa ai membri del Consiglio e ai membri del Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE ("ALSOC"), almeno 21 giorni prima dell'inizio della sessione.
- (3) Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. In caso di urgenza il Consiglio può decidere, su richiesta degli Stati dell'OSACP o dell'Unione europea, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.
- (4) L'ordine del giorno provvisorio può essere diviso in parte A, parte B e parte C:
 - nella parte A sono iscritti i punti per i quali è possibile l'approvazione del Consiglio senza dibattito;
 - nella parte B sono iscritti i punti che richiedono un dibattito del Consiglio prima di poter essere approvati;
 - nella parte C sono iscritti i punti che costituiscono oggetto di uno scambio di opinioni a carattere informale.

Articolo 4

Deliberazioni

- (1) Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 5, dell'accordo, il Consiglio adotta decisioni che sono vincolanti per tutte le parti salvo disposizioni contrarie o formula raccomandazioni in merito a una qualsiasi funzione elencata all'articolo 88, paragrafo 4, dell'accordo, per accordo comune delle parti.
- (2) Qualora il Consiglio si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 5.
- (3) Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, almeno metà degli Stati membri dell'Unione europea e almeno due terzi dei membri che rappresentano i governi dei membri dell'OSACP.
- (4) Ciascun membro del Consiglio che non può partecipare può farsi rappresentare. In tal caso ne informa il presidente in carica, indicando la persona o la delegazione autorizzata a rappresentarlo. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro che sostituisce.
- (5) I membri del Consiglio possono farsi assistere da consiglieri.
- (6) La composizione di ogni delegazione è comunicata al presidente in carica prima dell'inizio di ogni sessione.
- (7) Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI") assiste alle sessioni del Consiglio quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.

Articolo 5

Procedura scritta

- (1) Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 6, dell'accordo, il Consiglio può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Il ricorso alla procedura

scritta può essere proposto da una delle parti e può essere avviato previo accordo dei copresidenti.

- (2) Contemporaneamente alla decisione di fare ricorso a tale procedura, può essere prevista la fissazione di un termine per darvi risposta. Allo scadere di tale termine, il presidente in carica può concludere, alla luce delle risposte ricevute, che è stato raggiunto un accordo, salvo comunicazione contraria di una delle parti.

Articolo 6

Comitati e gruppi di lavoro

- (1) Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio può istituire comitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche in modo più efficace ed efficiente.
- (2) Il Consiglio può delegare poteri a tali comitati e gruppi di lavoro.
- (3) I comitati e i gruppi di lavoro presentano al Consiglio relazioni sul proprio lavoro.
- (4) I comitati e i gruppi di lavoro possono stabilire il proprio regolamento interno con il consenso del Consiglio.
- (5) Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, durante le sessioni il Consiglio può affidare a gruppi di lavoro ministeriali, costituiti su base paritetica, il compito di preparare le proprie deliberazioni e conclusioni relative a punti precisi iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 7

Osservatori

- (1) Alle sessioni del Consiglio possono partecipare, in qualità di osservatori, i rappresentanti dei seguenti paesi e organizzazioni, su loro richiesta e previa accettazione dei copresidenti del Consiglio:
 - (a) i paesi firmatari dell'accordo che, alla data della sua entrata in vigore, non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, di detto accordo;
 - (b) i paesi candidati all'adesione all'accordo secondo le procedure previste dall'articolo 102 di detto accordo;
 - (c) i paesi che sono membri dell'OSACP ma che non sono ancora parti dell'accordo e i paesi aventi status di osservatori in seno all'OSACP;
 - (d) i paesi e i territori d'oltremare (PTOM) dell'UE;
 - (e) le regioni ultraperiferiche dell'UE;
 - (f) organizzazioni, organismi e raggruppamenti regionali e subregionali delle regioni dell'OSACP;
 - (g) altri soggetti terzi, comprese le organizzazioni regionali e continentali, possono partecipare in qualità di osservatori alle sessioni del Consiglio su loro richiesta o su invito ad hoc dei copresidenti.
- (2) Gli osservatori che partecipano a una riunione:
 - (a) non possono votare nelle procedure decisionali formali, come previsto dal regolamento interno;

- (b) non possono rilasciare dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
- (c) non possono partecipare o assistere alle sessioni a porte chiuse;
- (d) possono essere invitati a partecipare a riunioni specifiche quali conferenze ministeriali settoriali, convegni e riunioni di esperti;
- (e) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

Articolo 8

Dialogo con i portatori di interessi

- (1) Il dialogo con i portatori di interessi avviene conformemente ai meccanismi aperti e trasparenti per la consultazione strutturata dei portatori di interessi di cui all'articolo 95 dell'accordo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, dell'accordo, i portatori di interessi sono informati tempestivamente e sono in grado di fornire il proprio contributo all'ampio processo di dialogo, in particolare in vista delle riunioni del rispettivo Consiglio dei ministri.

Articolo 9

Riservatezza e pubblicazioni ufficiali

- (1) Salvo decisione contraria, le sessioni del Consiglio non sono pubbliche. L'accesso alle sessioni del Consiglio è subordinato alla presentazione di un lasciapassare.
- (2) Salve altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono coperte dal segreto professionale, sempreché il Consiglio non decida altrimenti.
- (3) Ciascuna parte può decidere di rendere pubbliche le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio nell'ambito delle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 10

Comunicazioni e processi verbali

- (1) Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento interno sono trasmesse a cura del segretariato del Consiglio ai rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
- (2) Tali comunicazioni sono altresì inviate al presidente della BEI, quando riguardano quest'ultima.
- (3) Il segretariato del Consiglio redige un processo verbale di ogni riunione, adottato dai copresidenti mediante procedura scritta, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dal Consiglio.
- (4) Una copia del processo verbale è inviata ai destinatari di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Documentazione

Salvo decisione contraria, il Consiglio delibera in base a una documentazione redatta nelle lingue ufficiali delle parti.

Articolo 12

Forma degli atti

- (1) Le decisioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 88, paragrafo 5, dell'accordo sono suddivise in articoli.
- (2) Gli atti di cui al primo comma terminano con la formula "Fatto a..., addì..."; la data è quella in cui il Consiglio li ha adottati.
- (3) Le decisioni di cui all'articolo 88, paragrafo 5, dell'accordo, recano nell'intestazione il titolo "Decisione", seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
- (4) Le decisioni recano la data della loro entrata in vigore. Esse contengono la frase seguente: "Gli Stati dell'OSACP, l'Unione europea e i suoi Stati membri sono tenuti ad adottare, per quanto li riguarda, le misure relative all'esecuzione della presente decisione".
- (5) Le raccomandazioni di cui all'articolo 88, paragrafo 5, dell'accordo, recano nell'intestazione il titolo "Raccomandazione", seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
- (6) Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio sono firmate dal presidente in carica e conservate negli archivi del Consiglio.
- (7) Le decisioni e le raccomandazioni sono notificate ai destinatari di cui all'articolo 11, a cura del segretariato del Consiglio.

Articolo 13

Il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (ALSOC OSACP-UE)

- (1) Ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio può delegare poteri all'ALSOC.
- (2) Le modalità secondo cui l'ALSOC si riunisce sono stabilite nel suo regolamento interno.
- (3) L'ALSOC prepara le sessioni del Consiglio, lo assiste nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.

Articolo 14

Partecipazione all'Assemblea parlamentare paritetica

Il Consiglio, quando partecipa alle riunioni dell'Assemblea parlamentare paritetica, è rappresentato dai suoi copresidenti.

Articolo 15

Coerenza delle politiche dell'UE e incidenza sull'attuazione dell'accordo di partenariato OSACP-UE

- (1) Allorquando gli Stati dell'OSACP richiedono una consultazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo, tale consultazione ha luogo entro un breve termine, generalmente non superiore a 21 giorni a decorrere dalla richiesta.
- (2) L'organo competente può essere il Consiglio, l'ALSOC o un gruppo di lavoro ad hoc.

Articolo 16

Segretariato

- (1) Il segretariato del Consiglio e dell'ALSOC è assicurato da due segretari su base paritetica.
- (2) I due segretari sono nominati l'uno dall'OSACP e l'altro dall'Unione europea, previa consultazione reciproca.
- (3) I segretari assolvono i loro compiti in assoluta indipendenza, tenendo unicamente presenti gli interessi del corretto funzionamento dell'accordo, senza chiedere né accettare istruzioni da governi, organizzazioni, ovvero autorità che non siano il Consiglio e l'ALSOC.
- (4) La corrispondenza destinata al Consiglio è inviata ai suoi copresidenti, all'indirizzo del segretariato del Consiglio.

ALLEGATO II - Regolamento interno del Consiglio dei ministri Africa-UE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo regionale Africa dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "l'accordo"), le disposizioni previste dal presente regolamento interno sono giuridicamente vincolanti solo per le parti vincolate da detto protocollo.

Articolo 2

Date e sedi delle riunioni

- (1) Il Consiglio dei ministri Africa-UE (di seguito "il Consiglio") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 92 dell'accordo. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio non derogano alle decisioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE.
- (2) Il Consiglio si riunisce, di norma, ogni due anni e ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti, in una forma e una composizione adeguate alle questioni da affrontare.
- (3) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo, il Consiglio comprende, da un lato, un rappresentante di ciascuno Stato parte situato in Africa a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale.
- (4) Il Consiglio è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
- (5) Il Consiglio si riunisce alternativamente a Bruxelles o in un luogo indicato dagli Stati parte dell'Africa, conformemente alla decisione adottata dal Consiglio.
- (6) Su decisione dei copresidenti, il Consiglio può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 3

Copresidenti

- (1) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio è copresieduto dal presidente designato dagli Stati parte dell'Africa, da un lato, e da un rappresentante dell'Unione europea a livello politico, dall'altro.
- (2) La presidenza del Consiglio è esercitata a turno nel modo seguente:
 - dal 1° aprile al 30 settembre, da un membro del governo degli Stati parte dell'Africa;
 - dal 1° ottobre al 31 marzo, da un rappresentante dell'Unione europea a livello politico.

Articolo 4

Ordine del giorno delle riunioni

- (1) L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica ed è comunicato agli altri membri del Consiglio almeno 30 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali al presidente in carica sia giunta una domanda d'iscrizione al più tardi 30 giorni prima dell'inizio della sessione.
- (2) All'ordine del giorno provvisorio sono iscritti i punti la cui documentazione è stata inviata al segretariato del Consiglio in tempo utile per essere trasmessa ai membri del Consiglio e ai membri del comitato Africa-UE ("il comitato"), almeno 21 giorni prima dell'inizio della sessione.
- (3) Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. In caso di urgenza il Consiglio può decidere, su richiesta degli Stati parte dell'Africa o dell'Unione europea, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.
- (4) L'ordine del giorno provvisorio può essere diviso in parte A, parte B e parte C:
 - nella parte A sono iscritti i punti per i quali è possibile l'approvazione del Consiglio senza dibattito;
 - nella parte B sono iscritti i punti che richiedono un dibattito del Consiglio prima di poter essere approvati;
 - nella parte C sono iscritti i punti che costituiscono oggetto di uno scambio di opinioni a carattere informale.

Articolo 5

Deliberazioni

- (1) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il Consiglio adotta decisioni che sono vincolanti per tutte le parti del protocollo regionale Africa, salvo disposizioni contrarie, o formula raccomandazioni in merito a una qualsiasi funzione elencata all'articolo 88, paragrafo 4, dell'accordo, per accordo comune delle parti.
- (2) Qualora il Consiglio si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 6.
- (3) Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, almeno metà degli Stati membri dell'Unione europea e almeno due terzi degli Stati membri del protocollo regionale Africa.
- (4) Ciascun membro del Consiglio che non può partecipare può farsi rappresentare. In tal caso ne informa il presidente in carica, indicando la persona o la delegazione autorizzata a rappresentarlo. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro che sostituisce.
- (5) I membri del Consiglio possono farsi assistere da consiglieri.
- (6) La composizione di ogni delegazione è comunicata al presidente in carica prima dell'inizio di ogni sessione.

- (7) Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI") assiste alle sessioni del Consiglio quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.

Articolo 6

Procedura scritta

- (1) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo, il Consiglio può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Il ricorso alla procedura scritta può essere proposto da una delle parti e può essere avviato previo accordo dei copresidenti.
- (2) Contemporaneamente alla decisione di fare ricorso a tale procedura, può essere prevista la fissazione di un termine per darvi risposta. Allo scadere di tale termine, il presidente in carica può concludere, alla luce delle risposte ricevute, che è stato raggiunto un accordo, salvo comunicazione contraria di una delle parti.

Articolo 7

Comitati e gruppi di lavoro

- (1) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, il Consiglio può istituire comitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche in modo più efficace ed efficiente.
- (2) Il Consiglio può delegare poteri a tali comitati e gruppi di lavoro.
- (3) I comitati e i gruppi di lavoro presentano al Consiglio relazioni sul proprio lavoro.
- (4) I comitati e i gruppi di lavoro possono stabilire il proprio regolamento interno con il consenso del Consiglio.
- (5) Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, durante le sessioni il Consiglio può affidare a gruppi di lavoro ministeriali, costituiti su base paritetica, il compito di preparare le proprie deliberazioni e conclusioni relative a punti precisi iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 8

Osservatori

- (1) Alle sessioni del Consiglio possono partecipare, in qualità di osservatori, i rappresentanti dei seguenti paesi e organizzazioni, su loro richiesta e previa accettazione dei copresidenti del Consiglio:
- (a) i paesi firmatari dell'accordo appartenenti agli Stati parte dell'Africa che alla data della sua entrata in vigore non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, di detto accordo;
 - (b) i paesi dell'Africa candidati all'adesione all'accordo secondo le procedure previste dall'articolo 102 di detto accordo;
 - (c) i paesi che sono membri dell'OSACP in Africa ma che non sono ancora parti dell'accordo e i paesi dell'Africa aventi status di osservatori in seno all'OSACP;
 - (d) i paesi e i territori d'oltremare (PTOM) dell'UE situati in Africa;
 - (e) le regioni ultraperiferiche dell'UE situate in Africa;

- (f) organizzazioni, organismi e raggruppamenti regionali e subregionali dell'Africa;
 - (g) altri soggetti terzi, comprese le organizzazioni regionali e continentali, possono partecipare in qualità di osservatori alle sessioni del Consiglio su loro richiesta o su invito ad hoc dei copresidenti.
- (2) Gli osservatori che partecipano a una riunione:
- (a) non possono votare nelle procedure decisionali formali, come previsto dal regolamento interno;
 - (b) non possono rilasciare dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
 - (c) non possono partecipare o assistere alle sessioni a porte chiuse;
 - (d) possono essere invitati a partecipare a riunioni specifiche quali conferenze ministeriali settoriali, convegni e riunioni di esperti;
 - (e) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

Articolo 9

Dialogo con i portatori di interessi

- (1) Il dialogo con i portatori di interessi avviene conformemente ai meccanismi aperti e trasparenti per la consultazione strutturata dei portatori di interessi di cui all'articolo 95 dell'accordo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, i portatori di interessi sono informati tempestivamente e sono in grado di fornire il proprio contributo all'ampio processo di dialogo, in particolare in vista delle riunioni del rispettivo Consiglio.

Articolo 10

Riservatezza e pubblicazioni ufficiali

- (1) Salvo decisione contraria, le sessioni del Consiglio non sono pubbliche. L'accesso alle sessioni del Consiglio è subordinato alla presentazione di un lasciapassare.
- (2) Salve altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono coperte dal segreto professionale, sempreché il Consiglio non decida altrimenti.
- (3) Ciascuna parte può decidere di rendere pubbliche le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio nell'ambito delle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 11

Comunicazioni e processi verbali

- (1) Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento interno sono trasmesse a cura del segretariato del Consiglio ai rappresentanti di ciascuno Stato membro dell'Africa, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

- (2) Tali comunicazioni sono altresì inviate al presidente della BEI, quando riguardano quest'ultima.
- (3) Il segretariato del Consiglio redige un processo verbale di ogni riunione, adottato dai copresidenti mediante procedura scritta, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dal Consiglio.
- (4) Una copia del processo verbale è inviata ai destinatari di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Documentazione

Salvo decisione contraria, il Consiglio delibera in base a una documentazione redatta nelle lingue ufficiali delle parti.

Articolo 13

Forma degli atti

- (1) Le decisioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, dell'accordo sono suddivise in articoli.
- (2) Gli atti di cui al primo comma terminano con la formula "Fatto a..., addì..."; la data è quella in cui il Consiglio li ha adottati.
- (3) Le decisioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, dell'accordo, recano nell'intestazione il titolo "Decisione", seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
- (4) Le decisioni recano la data della loro entrata in vigore. Esse contengono la frase seguente: "Gli Stati parte dell'Africa, l'Unione europea e i suoi Stati membri sono tenuti ad adottare, per quanto li riguarda, le misure relative all'esecuzione della presente decisione".
- (5) Le raccomandazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, dell'accordo, recano nell'intestazione il titolo "Raccomandazione", seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
- (6) Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio sono firmate dal presidente in carica e conservate negli archivi del Consiglio.
- (7) Le decisioni e le raccomandazioni sono notificate ai destinatari di cui all'articolo 11, a cura del segretariato del Consiglio.

Articolo 14

Il comitato Africa-UE

- (1) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, il Consiglio può delegare poteri al comitato Africa-UE.
- (2) Le modalità secondo cui il comitato Africa-UE si riunisce sono stabilite nel suo regolamento interno.
- (3) Il comitato Africa-UE prepara le sessioni del Consiglio, lo assiste nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.

Articolo 15

Partecipazione all'Assemblea parlamentare Africa-UE

Il Consiglio, quando partecipa alle riunioni dell'Assemblea parlamentare Africa-UE, è rappresentato dai suoi copresidenti.

Articolo 16

Coerenza delle politiche dell'UE e incidenza sull'attuazione dell'accordo di partenariato OSACP-UE

- (1) Allorquando gli Stati dell'OSACP richiedono una consultazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo, tale consultazione ha luogo entro un breve termine, generalmente non superiore a 21 giorni a decorrere dalla richiesta.
- (2) L'organo competente può essere il Consiglio, l'ALSOC o un gruppo di lavoro ad hoc.

Articolo 17

Segretariato

- (1) Il segretariato del Consiglio e del comitato è assicurato da due segretari su base paritetica.
- (2) I due segretari sono nominati l'uno dagli Stati parte dell'Africa e l'altro dall'Unione europea, previa consultazione reciproca.
- (3) I segretari assolvono i loro compiti in assoluta indipendenza, tenendo unicamente presenti gli interessi dell'accordo, senza chiedere né accettare istruzioni da governi, organizzazioni, ovvero autorità che non siano il Consiglio e il comitato.
- (4) La corrispondenza destinata al Consiglio è inviata ai suoi copresidenti, all'indirizzo del segretariato del Consiglio.

ALLEGATO III - Regolamento interno del Consiglio dei ministri Caraibi-UE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo regionale Caraibi dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "l'accordo"), le disposizioni previste dal presente regolamento interno sono giuridicamente vincolanti solo per le parti vincolate da detto protocollo.

Articolo 2

Date e sedi delle riunioni

- (1) Il Consiglio dei ministri Caraibi-UE (di seguito "il Consiglio") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 92 dell'accordo. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio non derogano alle decisioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE.
- (2) Il Consiglio si riunisce, di norma, ogni due anni e ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti, in una forma e una composizione adeguate alle questioni da affrontare.
- (3) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo, il Consiglio comprende, da un lato, un rappresentante di ciascuno Stato parte dei Caraibi a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale.
- (4) Il Consiglio è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
- (5) Il Consiglio si riunisce alternativamente a Bruxelles o in un luogo indicato dagli Stati parte dei Caraibi, conformemente alla decisione adottata dal Consiglio.
- (6) Su decisione dei copresidenti, il Consiglio può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 3

Copresidenti

- (1) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio è copresieduto dal presidente designato dagli Stati parte dei Caraibi, da un lato, e da un rappresentante dell'Unione europea a livello politico, dall'altro.
- (2) La presidenza del Consiglio è esercitata a turno nel modo seguente:
 - dal 1° aprile al 30 settembre, da un membro del governo degli Stati parte dei Caraibi;
 - dal 1° ottobre al 31 marzo, da un rappresentante dell'Unione europea a livello politico.

Articolo 4

Ordine del giorno delle riunioni

- (1) L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica ed è comunicato agli altri membri del Consiglio almeno 30 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali al presidente in carica sia giunta una domanda d'iscrizione al più tardi 30 giorni prima dell'inizio della sessione.
- (2) All'ordine del giorno provvisorio sono iscritti i punti la cui documentazione è stata inviata al segretariato del Consiglio in tempo utile per essere trasmessa ai membri del Consiglio e ai membri del comitato Caraibi-UE (di seguito "il comitato"), almeno 21 giorni prima dell'inizio della sessione.
- (3) Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. In caso di urgenza il Consiglio può decidere, su richiesta degli Stati parte dei Caraibi o dell'Unione europea, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.
- (4) L'ordine del giorno provvisorio può essere diviso in parte A, parte B e parte C:
 - nella parte A sono iscritti i punti per i quali è possibile l'approvazione del Consiglio senza dibattito;
 - nella parte B sono iscritti i punti che richiedono un dibattito del Consiglio prima di poter essere approvati;
 - nella parte C sono iscritti i punti che costituiscono oggetto di uno scambio di opinioni a carattere informale.

Articolo 5

Deliberazioni

- (1) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il Consiglio adotta decisioni che sono vincolanti per tutte le parti del protocollo regionale Caraibi, salvo disposizioni contrarie, o formula raccomandazioni in merito a una qualsiasi funzione elencata all'articolo 88, paragrafo 4, dell'accordo, per accordo comune delle parti.
- (2) Qualora il Consiglio si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 5.
- (3) Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, almeno metà degli Stati membri dell'Unione europea e almeno due terzi degli Stati membri del protocollo regionale Caraibi.
- (4) Ciascun membro del Consiglio che non può partecipare può farsi rappresentare. In tal caso ne informa il presidente in carica, indicando la persona o la delegazione autorizzata a rappresentarlo. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro che sostituisce.
- (5) I membri del Consiglio possono farsi assistere da consiglieri.
- (6) La composizione di ogni delegazione è comunicata al presidente in carica prima dell'inizio di ogni sessione.

- (7) Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI") assiste alle sessioni del Consiglio quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.

Articolo 6

Procedura scritta

- (1) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo, il Consiglio può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Il ricorso alla procedura scritta può essere proposto da una delle parti e può essere avviato previo accordo dei copresidenti.
- (2) Contemporaneamente alla decisione di fare ricorso a tale procedura, può essere prevista la fissazione di un termine per darvi risposta. Allo scadere di tale termine, il presidente in carica può concludere, alla luce delle risposte ricevute, che è stato raggiunto un accordo, salvo comunicazione contraria di una delle parti.

Articolo 7

Comitati e gruppi di lavoro

- (1) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, il Consiglio può istituire comitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche in modo più efficace ed efficiente.
- (2) Il Consiglio può delegare poteri a tali comitati e gruppi di lavoro.
- (3) I comitati e i gruppi di lavoro presentano al Consiglio relazioni sul proprio lavoro.
- (4) I comitati e i gruppi di lavoro possono stabilire il proprio regolamento interno con il consenso del Consiglio.
- (5) Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, durante le sessioni il Consiglio può affidare a gruppi di lavoro ministeriali, costituiti su base paritetica, il compito di preparare le proprie deliberazioni e conclusioni relative a punti precisi iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 8

Osservatori

- (1) Alle sessioni del Consiglio possono partecipare, in qualità di osservatori, i rappresentanti dei seguenti paesi e organizzazioni, su loro richiesta e previa accettazione dei copresidenti del Consiglio:
- (a) i paesi firmatari dell'accordo appartenenti agli Stati parte dei Caraibi che alla data della sua entrata in vigore non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, di detto accordo;
 - (b) i paesi dei Caraibi candidati all'adesione all'accordo secondo le procedure previste dall'articolo 102 di detto accordo;
 - (c) i paesi che sono membri dell'OSACP nei Caraibi ma che non sono ancora parti dell'accordo e i paesi dei Caraibi aventi status di osservatori in seno all'OSACP;
 - (d) i paesi e i territori d'oltremare (PTOM) dell'UE situati nei Caraibi;
 - (e) le regioni ultraperiferiche dell'UE situate nei Caraibi;

- (f) organizzazioni, organismi e raggruppamenti regionali e subregionali dei Caraibi;
 - (g) altri soggetti terzi, comprese le organizzazioni regionali e continentali, possono partecipare in qualità di osservatori alle sessioni del Consiglio su loro richiesta o su invito ad hoc dei copresidenti.
- (2) Gli osservatori che partecipano a una riunione:
- (a) non possono votare nelle procedure decisionali formali, come previsto dal regolamento interno;
 - (b) non possono rilasciare dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
 - (c) non possono partecipare o assistere alle sessioni a porte chiuse;
 - (d) possono essere invitati a partecipare a riunioni specifiche quali conferenze ministeriali settoriali, convegni e riunioni di esperti;
 - (e) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

Articolo 9

Dialogo con i portatori di interessi

- (1) Il dialogo con i portatori di interessi avviene conformemente ai meccanismi aperti e trasparenti per la consultazione strutturata dei portatori di interessi di cui all'articolo 95 dell'accordo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, i portatori di interessi sono informati tempestivamente e sono in grado di fornire il proprio contributo all'ampio processo di dialogo, in particolare in vista delle riunioni del rispettivo Consiglio.

Articolo 10

Riservatezza e pubblicazioni ufficiali

- (1) Salvo decisione contraria, le sessioni del Consiglio non sono pubbliche. L'accesso alle sessioni del Consiglio è subordinato alla presentazione di un lasciapassare.
- (2) Salve altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono coperte dal segreto professionale, sempreché il Consiglio non decida altrimenti.
- (3) Ciascuna parte può decidere di rendere pubbliche le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio nell'ambito delle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 11

Comunicazioni e processi verbali

- (1) Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento interno sono trasmesse a cura del segretariato del Consiglio ai rappresentanti di ciascuno Stato membro dei Caraibi, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

- (2) Tali comunicazioni sono altresì inviate al presidente della BEI, quando riguardano quest'ultima.
- (3) Il segretariato del Consiglio redige un processo verbale di ogni riunione, adottato dai copresidenti mediante procedura scritta, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dal Consiglio.
- (4) Una copia del processo verbale è inviata ai destinatari di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Documentazione

Salvo decisione contraria, il Consiglio delibera in base a una documentazione redatta nelle lingue ufficiali delle parti.

Articolo 13

Forma degli atti

- (1) Le decisioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, dell'accordo sono suddivise in articoli.
- (2) Gli atti di cui al primo comma terminano con la formula "Fatto a..., addì..."; la data è quella in cui il Consiglio li ha adottati.
- (3) Le decisioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, dell'accordo, recano nell'intestazione il titolo "Decisione", seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
- (4) Le decisioni recano la data della loro entrata in vigore. Esse contengono la frase seguente: "Gli Stati parte dei Caraibi, l'Unione europea e i suoi Stati membri sono tenuti ad adottare, per quanto li riguarda, le misure relative all'esecuzione della presente decisione".
- (5) Le raccomandazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, dell'accordo, recano nell'intestazione il titolo "Raccomandazione", seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
- (6) Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio sono firmate dal presidente in carica e conservate negli archivi del Consiglio.
- (7) Le decisioni e le raccomandazioni sono notificate ai destinatari di cui all'articolo 11, a cura del segretariato del Consiglio.

Articolo 14

Il comitato Caraibi-UE

- (1) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri al comitato Caraibi-UE.
- (2) Le modalità secondo cui il comitato Caraibi-UE si riunisce sono stabilite nel suo regolamento interno.
- (3) Il comitato Caraibi-UE prepara le sessioni del Consiglio, lo assiste nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.

Articolo 15

Partecipazione all'Assemblea parlamentare Caraibi-UE

Il Consiglio, quando partecipa alle riunioni dell'Assemblea parlamentare Caraibi-UE, è rappresentato dai suoi copresidenti.

Articolo 16

Coerenza delle politiche dell'Unione europea e incidenza sull'attuazione dell'accordo di partenariato OSACP-UE

- (1) Allorquando gli Stati dell'OSACP richiedono una consultazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo, tale consultazione ha luogo a breve termine, che in generale non dovrebbe superare i 21 giorni dalla richiesta.
- (2) L'organo competente può essere il Consiglio, l'ALSOC o un gruppo di lavoro ad hoc.

Articolo 17

Segretariato

- (1) Il segretariato del Consiglio e del comitato è assicurato da due segretari su base paritetica.
- (2) I due segretari sono nominati l'uno dagli Stati parte dei Caraibi e l'altro dall'Unione europea, previa consultazione reciproca.
- (3) I segretari assolvono i loro compiti in assoluta indipendenza, tenendo unicamente presenti gli interessi dell'accordo, senza chiedere né accettare istruzioni da governi, organizzazioni, ovvero autorità che non siano il Consiglio e il comitato.
- (4) La corrispondenza destinata al Consiglio è inviata ai suoi copresidenti, all'indirizzo del segretariato del Consiglio.

ALLEGATO IV - Regolamento interno del Consiglio dei ministri Pacifico-UE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo regionale Pacifico dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "l'accordo"), le disposizioni previste dal presente regolamento interno sono giuridicamente vincolanti solo per le parti vincolate da detto protocollo.

Articolo 2

Date e sedi delle riunioni

- (1) Il Consiglio dei ministri Pacifico-UE (di seguito "il Consiglio") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 92 dell'accordo. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio non derogano alle decisioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE.
- (2) Il Consiglio si riunisce, di norma, ogni due anni e ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti, in una forma e una composizione adeguate alle questioni da affrontare.
- (3) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo, il Consiglio comprende, da un lato, un rappresentante di ciascuno Stato parte del Pacifico a livello ministeriale e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello ministeriale.
- (4) Il Consiglio è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
- (5) Il Consiglio si riunisce alternativamente a Bruxelles o in un luogo indicato dagli Stati parte del Pacifico, conformemente alla decisione adottata dal Consiglio.
- (6) Su decisione dei copresidenti, il Consiglio può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 3

Copresidenti

- (1) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio è copresieduto dal presidente designato dagli Stati parte del Pacifico, da un lato, e da un rappresentante dell'Unione europea a livello politico, dall'altro.
- (2) La presidenza del Consiglio è esercitata a turno nel modo seguente:
 - dal 1° aprile al 30 settembre, da un membro del governo degli Stati parte del Pacifico;
 - dal 1° ottobre al 31 marzo, da un rappresentante dell'Unione europea a livello politico.

Articolo 4

Ordine del giorno delle riunioni

- (1) L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica ed è comunicato agli altri membri del Consiglio almeno 30 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali al presidente in carica sia giunta una domanda d'iscrizione al più tardi 30 giorni prima dell'inizio della sessione.
- (2) All'ordine del giorno provvisorio sono iscritti i punti la cui documentazione è stata inviata al segretariato del Consiglio in tempo utile per essere trasmessa ai membri del Consiglio e ai membri del comitato Pacifico-UE (di seguito "il comitato"), almeno 21 giorni prima dell'inizio della sessione.
- (3) Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. In caso di urgenza il Consiglio può decidere, su richiesta degli Stati parte del Pacifico o dell'Unione europea, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.
- (4) L'ordine del giorno provvisorio può essere diviso in parte A, parte B e parte C:
 - nella parte A sono iscritti i punti per i quali è possibile l'approvazione del Consiglio senza dibattito;
 - nella parte B sono iscritti i punti che richiedono un dibattito del Consiglio prima di poter essere approvati;
 - nella parte C sono iscritti i punti che costituiscono oggetto di uno scambio di opinioni a carattere informale.

Articolo 5

Deliberazioni

- (1) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il Consiglio adotta decisioni che sono vincolanti per tutte le parti del protocollo regionale Pacifico, salvo disposizioni contrarie, o formula raccomandazioni in merito a una qualsiasi funzione elencata all'articolo 88, paragrafo 4, dell'accordo, per accordo comune delle parti.
- (2) Qualora il Consiglio si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 5.
- (3) Il Consiglio può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, almeno metà degli Stati membri dell'Unione europea e almeno due terzi degli Stati membri del protocollo regionale Pacifico.
- (4) Ciascun membro del Consiglio che non può partecipare può farsi rappresentare. In tal caso ne informa il presidente in carica, indicando la persona o la delegazione autorizzata a rappresentarlo. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro che sostituisce.
- (5) I membri del Consiglio possono farsi assistere da consiglieri.
- (6) La composizione di ogni delegazione è comunicata al presidente in carica prima dell'inizio di ogni sessione.

- (7) Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "BEI") assiste alle sessioni del Consiglio quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.

Articolo 6

Procedura scritta

- (1) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera a), dell'accordo, il Consiglio può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta. Il ricorso alla procedura scritta può essere proposto da una delle parti e può essere avviato previo accordo dei copresidenti.
- (2) Contemporaneamente alla decisione di fare ricorso a tale procedura, può essere prevista la fissazione di un termine per darvi risposta. Allo scadere di tale termine, il presidente in carica può concludere, alla luce delle risposte ricevute, che è stato raggiunto un accordo, salvo comunicazione contraria di una delle parti.

Articolo 7

Comitati e gruppi di lavoro

- (1) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, il Consiglio può istituire comitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche in modo più efficace ed efficiente.
- (2) Il Consiglio può delegare poteri a tali comitati e gruppi di lavoro.
- (3) I comitati e i gruppi di lavoro presentano al Consiglio relazioni sul proprio lavoro.
- (4) I comitati e i gruppi di lavoro possono stabilire il proprio regolamento interno con il consenso del Consiglio.
- (5) Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, durante le sessioni il Consiglio può affidare a gruppi di lavoro ministeriali, costituiti su base paritetica, il compito di preparare le proprie deliberazioni e conclusioni relative a punti precisi iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 8

Osservatori

- (1) Alle sessioni del Consiglio possono partecipare, in qualità di osservatori, i rappresentanti dei seguenti paesi e organizzazioni, su loro richiesta e previa accettazione dei copresidenti del Consiglio:
- (a) i paesi firmatari dell'accordo appartenenti agli Stati parte del Pacifico che alla data della sua entrata in vigore non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, di detto accordo;
 - (b) i paesi del Pacifico candidati all'adesione all'accordo secondo le procedure previste dall'articolo 102 di detto accordo;
 - (c) i paesi che sono membri dell'OSACP nel Pacifico ma che non sono ancora parti dell'accordo e i paesi del Pacifico aventi status di osservatori in seno all'OSACP;
 - (d) i paesi e i territori d'oltremare (PTOM) dell'UE situati nel Pacifico;

- (e) organizzazioni, organismi e raggruppamenti regionali e subregionali del Pacifico;
 - (f) altri soggetti terzi, comprese le organizzazioni regionali e continentali, possono partecipare in qualità di osservatori alle sessioni del Consiglio su loro richiesta o su invito ad hoc dei copresidenti.
- (2) Gli osservatori che partecipano a una riunione:
- (a) non possono votare nelle procedure decisionali formali, come previsto dal regolamento interno;
 - (b) non possono rilasciare dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
 - (c) non possono partecipare o assistere alle sessioni a porte chiuse;
 - (d) possono essere invitati a partecipare a riunioni specifiche quali conferenze ministeriali settoriali, convegni e riunioni di esperti;
 - (e) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

Articolo 9

Dialogo con i portatori di interessi

- (1) Il dialogo con i portatori di interessi avviene conformemente ai meccanismi aperti e trasparenti per la consultazione strutturata dei portatori di interessi di cui all'articolo 95 dell'accordo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, i portatori di interessi sono informati tempestivamente e sono in grado di fornire il proprio contributo all'ampio processo di dialogo, in particolare in vista delle riunioni del rispettivo Consiglio.

Articolo 10

Riservatezza e pubblicazioni ufficiali

- (1) Salvo decisione contraria, le sessioni del Consiglio non sono pubbliche. L'accesso alle sessioni del Consiglio è subordinato alla presentazione di un lasciapassare.
- (2) Salve altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono coperte dal segreto professionale, sempreché il Consiglio non decida altrimenti.
- (3) Ciascuna parte può decidere di rendere pubbliche le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio nell'ambito delle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 11

Comunicazioni e processi verbali

- (1) Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento interno sono trasmesse a cura del segretariato del Consiglio ai rappresentanti di ciascuno Stato membro del Pacifico, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.

- (2) Tali comunicazioni sono altresì inviate al presidente della BEI, quando riguardano quest'ultima.
- (3) Il segretariato del Consiglio redige un processo verbale di ogni riunione, adottato dai copresidenti mediante procedura scritta, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dal Consiglio.
- (4) Una copia del processo verbale è inviata ai destinatari di cui al paragrafo 1.

Articolo 12

Documentazione

Salvo decisione contraria, il Consiglio delibera in base a una documentazione redatta nelle lingue ufficiali delle parti.

Articolo 13

Forma degli atti

- (1) Le decisioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, dell'accordo sono suddivise in articoli.
- (2) Gli atti di cui al primo comma terminano con la formula "Fatto a..., addì..."; la data è quella in cui il Consiglio li ha adottati.
- (3) Le decisioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, dell'accordo, recano nell'intestazione il titolo "Decisione", seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
- (4) Le decisioni recano la data della loro entrata in vigore. Esse contengono la frase seguente: "Gli Stati parte del Pacifico, l'Unione europea e i suoi Stati membri sono tenuti ad adottare, per quanto li riguarda, le misure relative all'esecuzione della presente decisione".
- (5) Le raccomandazioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, dell'accordo, recano nell'intestazione il titolo "Raccomandazione", seguito dal numero d'ordine, dalla data di adozione e dall'indicazione dell'oggetto.
- (6) Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio sono firmate dal presidente in carica e conservate negli archivi del Consiglio.
- (7) Le decisioni e le raccomandazioni sono notificate ai destinatari di cui all'articolo 11, a cura del segretariato del Consiglio.

Articolo 14

Il comitato Pacifico-UE;

- (1) Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), dell'accordo, il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri al comitato Pacifico-UE.
- (2) Le modalità secondo cui il comitato Pacifico-UE si riunisce sono stabilite nel suo regolamento interno.
- (3) Il comitato Pacifico-UE prepara le sessioni del Consiglio, lo assiste nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli.

Articolo 15

Partecipazione all'Assemblea parlamentare Pacifico-UE

Il Consiglio, quando partecipa alle riunioni dell'Assemblea parlamentare Pacifico-UE, è rappresentato dai suoi copresidenti.

Articolo 16

Coerenza delle politiche dell'UE e incidenza sull'attuazione dell'accordo di partenariato OSACP-UE

- (1) Allorquando gli Stati dell'OSACP richiedono una consultazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo, tale consultazione ha luogo entro un breve termine, generalmente non superiore a 21 giorni a decorrere dalla richiesta.
- (2) L'organo competente può essere il Consiglio, l'ALSOC o un gruppo di lavoro ad hoc.

Articolo 17

Segretariato

- (1) Il segretariato del Consiglio e del comitato è assicurato da due segretari su base paritetica.
- (2) I due segretari sono nominati l'uno dagli Stati parte del Pacifico e l'altro dall'Unione europea, previa consultazione reciproca.
- (3) I segretari assolvono i loro compiti in assoluta indipendenza, tenendo unicamente presenti gli interessi dell'accordo, senza chiedere né accettare istruzioni da governi, organizzazioni, ovvero autorità che non siano il Consiglio e il comitato.
- (4) La corrispondenza destinata al Consiglio è inviata ai suoi copresidenti, all'indirizzo del segretariato del Consiglio.

Allegato V – Regolamento interno del Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE

Articolo 1

Date e sedi delle riunioni

- (1) Il Comitato di alti funzionari a livello di ambasciatori OSACP-UE (di seguito "ALSOC") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 89 dall'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "l'accordo").
- (2) Ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'accordo, l'ALSOC si riunisce una volta l'anno e in sessioni straordinarie su richiesta dei copresidenti e, in particolare, per preparare le sessioni del Consiglio dei ministri OSACP-UE (di seguito "il Consiglio").
- (3) Ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'accordo, l'ALSOC comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP a livello di ambasciatori o di alti funzionari e, d'ufficio, il segretario generale dell'OSACP e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello di ambasciatori o di alti funzionari.
- (4) L'ALSOC è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
- (5) L'ALSOC si riunisce a Bruxelles. In casi debitamente giustificati, l'ALSOC può riunirsi in un luogo indicato dall'OSACP, conformemente alla decisione adottata dal Comitato.
- (6) Su decisione dei copresidenti, il Consiglio può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 2

Copresidenti

Ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'accordo, l'ALSOC è copresieduto dalle stesse parti che esercitano la copresidenza del Consiglio.

Articolo 3

Funzioni dell'ALSOC

- (1) Ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'accordo, l'ALSOC prepara le sessioni del Consiglio, lo assiste nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli. In questo contesto, esso segue l'applicazione dell'accordo OSACP-UE e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti.
- (2) L'ALSOC rende conto al Consiglio, in particolare per quanto riguarda i settori oggetto di deleghe di competenza.
- (3) Esso presenta ugualmente al Consiglio tutte le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritenga necessari o opportuni.

Articolo 4

Ordine del giorno delle riunioni

- (1) L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica ed è comunicato agli altri membri dell'ALSOC almeno otto giorni prima della data della riunione.
- (2) L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda d'iscrizione sia giunta ai copresidenti almeno 10 giorni prima della data della riunione. All'ordine del giorno provvisorio sono iscritti soltanto i punti la cui documentazione sia stata inviata al segretariato del Consiglio in tempo utile per essere trasmessa ai membri dell'ALSOC almeno otto giorni prima della data della riunione.
- (3) L'ALSOC adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. In caso di urgenza l'ALSOC può decidere, su richiesta degli Stati dell'OACP o dell'Unione europea, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.

Articolo 5

Deliberazioni

- (1) Ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, dell'accordo, le decisioni e le raccomandazioni dell'ALSOC sono adottate di comune accordo dalle Parti.
- (2) Qualora l'ALSOC si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 6.
- (3) L'ALSOC può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, almeno metà dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea e due terzi dei membri del Comitato degli ambasciatori OSACP.
- (4) Ciascun membro dell'ALSOC che non può partecipare può farsi rappresentare. In tal caso ne informa il presidente in carica, indicando la persona o la delegazione autorizzata a rappresentarlo. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro che sostituisce.
- (5) I membri dell'ALSOC possono farsi assistere da consiglieri.
- (6) Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "la BEI") assiste alle riunioni dell'ALSOC quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.

Articolo 6

Procedura scritta, riservatezza, pubblicazioni ufficiali, documentazione e forma degli atti

Agli atti adottati dall'ALSOC si applicano, tra gli altri, gli articoli 5, 9, 11 e 12 del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 7

Osservatori

- (1) Alle sessioni dell'ALSOC possono partecipare, in qualità di osservatori, i rappresentanti dei seguenti paesi e organizzazioni, su loro richiesta e previa accettazione dei copresidenti dell'ALSOC:
 - (a) i paesi firmatari dell'accordo che, alla data della sua entrata in vigore, non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, di detto accordo;
 - (b) i paesi candidati all'adesione all'accordo secondo le procedure previste dall'articolo 102 di detto accordo;
 - (c) i paesi che sono membri dell'OSACP ma che non sono ancora parti dell'accordo e i paesi aventi status di osservatori in seno all'OSACP;
 - (d) i paesi e i territori d'oltremare (PTOM) dell'UE;
 - (e) le regioni ultraperiferiche dell'UE;
 - (f) organizzazioni, organismi e raggruppamenti regionali e subregionali delle regioni dell'OSACP;
 - (g) altri soggetti terzi, comprese le organizzazioni regionali e continentali, possono partecipare in qualità di osservatori alle sessioni dell'ALSOC su loro richiesta o su invito ad hoc dei copresidenti.
- (2) Gli osservatori che partecipano a una riunione:
 - (a) non possono votare nelle procedure decisionali formali, come previsto dal regolamento interno;
 - (b) non possono rilasciare dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
 - (c) non possono partecipare o assistere alle sessioni a porte chiuse;
 - (d) possono essere invitati a partecipare a riunioni specifiche quali conferenze settoriali dell'ALSOC, convegni e riunioni di esperti;
 - (e) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

Articolo 8

Comunicazioni e processi verbali

- (1) Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento interno sono trasmesse a cura del segretariato del Consiglio ai rappresentanti di ciascun membro dell'OSACP, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
- (2) Tali comunicazioni sono altresì inviate alla BEI, quando riguardano quest'ultima.
- (3) Il segretariato redige un processo verbale di ogni riunione, adottato dai copresidenti mediante procedura scritta, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dall'ALSOC.
- (4) Una copia del processo verbale è inviata ai destinatari di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Sottocomitati e gruppi di lavoro

- (1) L'ALSOC può istituire sottocomitati o gruppi di lavoro incaricati di effettuare i lavori che esso giudica necessari ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 2, dell'accordo.
- (2) L'ALSOC può delegare poteri a tali sottocomitati e gruppi di lavoro.
- (3) I sottocomitati e i gruppi di lavoro presentano all'ALSOC relazioni sul proprio lavoro.
- (4) I sottocomitati e i gruppi di lavoro possono stabilire il proprio regolamento interno con il consenso dell'ALSOC.
- (5) Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, durante le sessioni l'ALSOC può affidare a gruppi di lavoro di ambasciatori, costituiti su base paritetica, il compito di preparare le proprie deliberazioni e conclusioni relative a punti precisi iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Segretariato

Il segretariato dell'ALSOC è lo stesso del Consiglio, conformemente all'articolo 16 del regolamento interno del Consiglio.

ALLEGATO VI – Regolamento interno del comitato misto Africa-UE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo regionale Africa dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "l'accordo"), le disposizioni previste dal presente regolamento interno sono giuridicamente vincolanti solo per le parti vincolate da detto protocollo.

Articolo 2

Date e sedi delle riunioni

- (1) Il comitato misto Africa-UE (di seguito il "comitato") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 93 dell'accordo.
- (2) Il comitato si riunisce ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti e in particolare per preparare le sessioni del Consiglio dei ministri Africa-UE (di seguito "il Consiglio").
- (3) Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP dell'Africa a livello di ambasciatori o di alti funzionari e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello di ambasciatori o di alti funzionari.
- (4) Il comitato è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
- (5) Il comitato si riunisce a Bruxelles. In casi debitamente giustificati, il comitato può riunirsi in un luogo indicato dagli Stati parte dell'Africa, conformemente alla decisione adottata dal comitato.
- (6) Su decisione dei copresidenti, il Consiglio può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 3

Copresidenti

Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato è copresieduto dalle stesse parti che esercitano la copresidenza del Consiglio.

Articolo 4

Funzioni del comitato

- (1) Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato prepara le sessioni del Consiglio, lo assiste nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli. In questo contesto, esso segue l'applicazione del protocollo regionale Africa e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti.

- (2) Il comitato rende conto al Consiglio, in particolare per quanto riguarda i settori oggetto di deleghe di competenza.
- (3) Esso presenta ugualmente al Consiglio tutte le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritenga necessari o opportuni.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

- (1) L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica ed è comunicato agli altri membri del comitato almeno otto giorni prima della data della riunione.
- (2) L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda d'iscrizione sia giunta ai copresidenti almeno 10 giorni prima della data della riunione. All'ordine del giorno provvisorio sono iscritti soltanto i punti la cui documentazione sia stata inviata al segretariato del Consiglio in tempo utile per essere trasmessa ai membri del comitato almeno otto giorni prima della data della riunione.
- (3) Il comitato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. In caso di urgenza il comitato può decidere, su richiesta degli Stati parte dell'Africa o dell'Unione europea, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.

Articolo 6

Deliberazioni

- (1) Il comitato adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni per accordo comune delle parti.
- (2) Qualora il comitato si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 7.
- (3) Il comitato può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, almeno metà dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea e due terzi dei membri degli Stati parte dell'Africa.
- (4) Ciascun membro del comitato che non può partecipare può farsi rappresentare. In tal caso ne informa il presidente in carica, indicando la persona o la delegazione autorizzata a rappresentarlo. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro che sostituisce.
- (5) I membri del comitato possono farsi assistere da consiglieri.
- (6) Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "la BEI") assiste alle riunioni del comitato quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.

Articolo 7

Procedura scritta, riservatezza, pubblicazioni ufficiali, documentazione e forma degli atti

Agli atti adottati dal comitato si applicano, tra gli altri, gli articoli 6, 10, 12 e 13 del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 8

Osservatori

- (1) Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, se del caso, il comitato può decidere di invitare osservatori su proposta di una delle parti, previo accordo dei copresidenti.
- (2) Gli osservatori che partecipano a una riunione:
 - (a) non possono votare nelle procedure decisionali formali, come previsto dal regolamento interno;
 - (b) non possono rilasciare dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
 - (c) non possono partecipare o assistere alle sessioni a porte chiuse;
 - (d) possono essere invitati a partecipare a riunioni specifiche quali conferenze settoriali del comitato, convegni e riunioni di esperti;
 - (e) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

Articolo 9

Comunicazioni e processi verbali

- (1) Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento interno sono trasmesse a cura del segretariato del Consiglio ai rappresentanti di ciascuno Stato membro dell'Africa, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
- (2) Tali comunicazioni sono altresì inviate alla BEI, quando riguardano quest'ultima.
- (3) Il segretariato redige un processo verbale di ogni riunione, adottato dai copresidenti mediante procedura scritta, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dal comitato.
- (4) Una copia del processo verbale è inviata ai destinatari di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi di lavoro

- (1) Il comitato può istituire sottocomitati o gruppi di lavoro incaricati di effettuare i lavori che esso giudica necessari ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 2, dell'accordo.
- (2) Il comitato può delegare poteri a tali sottocomitati e gruppi di lavoro.
- (3) I sottocomitati e i gruppi di lavoro presentano al comitato relazioni sul proprio lavoro.
- (4) I sottocomitati e i gruppi di lavoro possono stabilire il proprio regolamento interno con il consenso del comitato.
- (5) Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, durante le sessioni il comitato può affidare a gruppi di lavoro di ambasciatori, costituiti su base paritetica, il compito di preparare le proprie deliberazioni e conclusioni relative a punti precisi iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Segretariato

Il segretariato del comitato è lo stesso del Consiglio, conformemente all'articolo 17 del regolamento interno del Consiglio.

ALLEGATO VII – Regolamento interno del comitato misto Caraibi-UE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo regionale Caraibi dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "l'accordo"), le disposizioni previste dal presente regolamento interno sono giuridicamente vincolanti solo per le parti vincolate da detto protocollo.

Articolo 2

Date e sedi delle riunioni

- (1) Il comitato misto Caraibi-UE (di seguito il "comitato") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 93 dell'accordo.
- (2) Il comitato si riunisce ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti e in particolare per preparare le sessioni del Consiglio dei ministri Caraibi-UE (di seguito "il Consiglio").
- (3) Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP dei Caraibi a livello di ambasciatori o di alti funzionari e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello di ambasciatori o di alti funzionari.
- (4) Il comitato è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
- (5) Il comitato si riunisce a Bruxelles. In casi debitamente giustificati, il comitato può riunirsi in un luogo indicato dagli Stati parte dei Caraibi, conformemente alla decisione adottata dal comitato.
- (6) Su decisione dei copresidenti, il Consiglio può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 3

Copresidenti

Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato è copresieduto dalle stesse parti che esercitano la copresidenza del Consiglio.

Articolo 4

Funzioni del comitato

- (1) Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato prepara le sessioni del Consiglio, lo assiste nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli. In questo contesto, esso segue l'applicazione del protocollo regionale Caraibi e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti.
- (2) Il comitato rende conto al Consiglio, in particolare per quanto riguarda i settori oggetto di deleghe di competenza.

- (3) Esso presenta ugualmente al Consiglio tutte le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritenga necessari o opportuni.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

- (1) L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica ed è comunicato agli altri membri del comitato almeno otto giorni prima della data della riunione.
- (2) L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda d'iscrizione sia giunta ai copresidenti almeno 10 giorni prima della data della riunione. All'ordine del giorno provvisorio sono iscritti soltanto i punti la cui documentazione sia stata inviata al segretariato del Consiglio in tempo utile per essere trasmessa ai membri del comitato almeno otto giorni prima della data della riunione.
- (3) Il comitato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. In caso di urgenza il comitato può decidere, su richiesta degli Stati parte dei Caraibi o dell'Unione europea, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.

Articolo 6

Deliberazioni

- (1) Il comitato adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni per accordo comune delle parti.
- (2) Qualora il comitato si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 6.
- (3) Il comitato può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, almeno metà dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea e due terzi dei membri degli Stati parte dei Caraibi.
- (4) Ciascun membro del comitato che non può partecipare può farsi rappresentare. In tal caso ne informa il presidente in carica, indicando la persona o la delegazione autorizzata a rappresentarlo. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro che sostituisce.
- (5) I membri del comitato possono farsi assistere da consiglieri.
- (6) Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "la BEI") assiste alle riunioni del comitato quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.

Articolo 7

Procedura scritta, riservatezza, pubblicazioni ufficiali, documentazione e forma degli atti

Agli atti adottati dal comitato si applicano, tra gli altri, gli articoli 6, 10, 12 e 13 del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 8

Osservatori

- (1) Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, se del caso, il comitato può decidere di invitare osservatori su proposta di una delle parti, previo accordo dei copresidenti.
- (2) Gli osservatori che partecipano a una riunione:
 - (a) non possono votare nelle procedure decisionali formali, come previsto dal regolamento interno;
 - (b) non possono rilasciare dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
 - (c) non possono partecipare o assistere alle sessioni a porte chiuse;
 - (d) possono essere invitati a partecipare a riunioni specifiche quali conferenze settoriali del comitato, convegni e riunioni di esperti;
 - (e) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

Articolo 9

Comunicazioni e processi verbali

- (1) Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento interno sono trasmesse a cura del segretariato del Consiglio ai rappresentanti di ciascuno Stato membro dei Caraibi, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
- (2) Tali comunicazioni sono altresì inviate alla BEI, quando riguardano quest'ultima.
- (3) Il segretariato redige un processo verbale di ogni riunione, adottato dai copresidenti mediante procedura scritta, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dal comitato.
- (4) Una copia del processo verbale è inviata ai destinatari di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi di lavoro

- (1) Il comitato può istituire sottocomitati o gruppi di lavoro incaricati di effettuare i lavori che esso giudica necessari ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 2, dell'accordo.
- (2) Il comitato può delegare poteri a tali sottocomitati e gruppi di lavoro.
- (3) I sottocomitati e i gruppi di lavoro presentano al comitato relazioni sul proprio lavoro.
- (4) I sottocomitati e i gruppi di lavoro possono stabilire il proprio regolamento interno con il consenso del comitato.
- (5) Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, durante le sessioni il comitato può affidare a gruppi di lavoro di ambasciatori, costituiti su base paritetica, il compito di preparare le proprie deliberazioni e conclusioni relative a punti precisi iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Segretariato

Il segretariato del comitato è lo stesso del Consiglio, conformemente all'articolo 17 del regolamento interno del Consiglio.

ALLEGATO VIII – Regolamento interno del comitato misto Pacifico-UE

Articolo 1

Ambito di applicazione

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo regionale Pacifico dell'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, firmato a Samoa il 15 novembre 2023 (di seguito "l'accordo"), le disposizioni previste dal presente regolamento interno sono giuridicamente vincolanti solo per le parti vincolate da detto protocollo.

Articolo 2

Date e sedi delle riunioni

- (1) Il comitato misto Pacifico-UE (di seguito il "comitato") esegue i suoi compiti a norma dell'articolo 93 dell'accordo.
- (2) Il comitato si riunisce ogniqualvolta ritenuto necessario su iniziativa dei copresidenti e in particolare per preparare le sessioni del Consiglio dei ministri Pacifico-UE (di seguito "il Consiglio").
- (3) Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato comprende, da un lato, un rappresentante di ciascun membro dell'OSACP del Pacifico a livello di ambasciatori o di alti funzionari e, dall'altro, rappresentanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a livello di ambasciatori o di alti funzionari.
- (4) Il comitato è convocato dai suoi copresidenti. Le date delle riunioni sono decise di comune accordo dalle parti.
- (5) Il comitato si riunisce a Bruxelles. In casi debitamente giustificati, il comitato può riunirsi in un luogo indicato dagli Stati parte del Pacifico, conformemente alla decisione adottata dal comitato.
- (6) Su decisione dei copresidenti, il Consiglio può riunirsi in forma virtuale o ibrida, qualora le circostanze lo richiedano.

Articolo 3

Copresidenti

Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato è copresieduto dalle stesse parti che esercitano la copresidenza del Consiglio.

Articolo 4

Funzioni del comitato

- (1) Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato prepara le sessioni del Consiglio, lo assiste nell'esecuzione dei suoi compiti e svolge i mandati da esso conferitigli. In questo contesto, esso segue l'applicazione del protocollo Pacifico-UE e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi in esso stabiliti.
- (2) Il comitato rende conto al Consiglio, in particolare per quanto riguarda i settori oggetto di deleghe di competenza.

- (3) Esso presenta ugualmente al Consiglio tutte le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritenga necessari o opportuni.

Articolo 5

Ordine del giorno delle riunioni

- (1) L'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione è stabilito dal presidente in carica ed è comunicato agli altri membri del comitato almeno otto giorni prima della data della riunione.
- (2) L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali una domanda d'iscrizione sia giunta ai copresidenti almeno 10 giorni prima della data della riunione. All'ordine del giorno provvisorio sono iscritti soltanto i punti la cui documentazione sia stata inviata al segretariato del Consiglio in tempo utile per essere trasmessa ai membri del comitato almeno otto giorni prima della data della riunione.
- (3) Il comitato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. In caso di urgenza il comitato può decidere, su richiesta degli Stati parte del Pacifico o dell'Unione europea, l'iscrizione all'ordine del giorno di punti per i quali non siano stati rispettati i termini prescritti al paragrafo 1.
- (4) L'ordine del giorno provvisorio può essere diviso in parte A, parte B e parte C:
- nella parte A sono iscritti i punti per i quali è possibile l'approvazione del Consiglio senza dibattito;
 - nella parte B sono iscritti i punti che richiedono un dibattito del Consiglio prima di poter essere approvati;
 - nella parte C sono iscritti i punti che costituiscono oggetto di uno scambio di opinioni a carattere informale.

Articolo 6

Deliberazioni

- (1) Il comitato adotta le proprie decisioni e formula raccomandazioni per accordo comune delle parti.
- (2) Qualora il comitato si riunisca in forma virtuale o ibrida, l'adozione delle decisioni e delle raccomandazioni segue la procedura scritta di cui all'articolo 6.
- (3) Il comitato può deliberare validamente soltanto se sono presenti i rappresentanti dell'Unione europea, almeno metà dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea e due terzi dei membri degli Stati parte dei Caraibi.
- (4) Ciascun membro del comitato che non può partecipare può farsi rappresentare. In tal caso ne informa il presidente in carica, indicando la persona o la delegazione autorizzata a rappresentarlo. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro che sostituisce.
- (5) I membri del comitato possono farsi assistere da consiglieri.
- (6) Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (di seguito "la BEI") assiste alle riunioni del comitato quando all'ordine del giorno figurano questioni attinenti ai settori che riguardano la BEI.

Articolo 7

Procedura scritta, riservatezza, pubblicazioni ufficiali, documentazione e forma degli atti

Agli atti adottati dal comitato si applicano, tra gli altri, gli articoli 6, 10, 12 e 13 del regolamento interno del Consiglio.

Articolo 8

Osservatori

- (1) Ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, se del caso, il comitato può decidere di invitare osservatori su proposta di una delle parti, previo accordo dei copresidenti.
- (2) Gli osservatori che partecipano a una riunione:
 - (a) non possono votare nelle procedure decisionali formali, come previsto dal regolamento interno;
 - (b) non possono rilasciare dichiarazioni orali nel corso della riunione, salvo su invito dei copresidenti;
 - (c) non possono partecipare o assistere alle sessioni a porte chiuse;
 - (d) possono essere invitati a partecipare a riunioni specifiche quali conferenze settoriali del comitato, convegni e riunioni di esperti;
 - (e) possono ricevere informazioni e documenti non riservati diffusi dal segretariato.

Articolo 9

Comunicazioni e processi verbali

- (1) Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento interno sono trasmesse a cura del segretariato del Consiglio ai rappresentanti di ciascuno Stato membro del Pacifico, al segretariato dell'OSACP, all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai rappresentanti permanenti degli Stati membri dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
- (2) Tali comunicazioni sono altresì inviate alla BEI, quando riguardano quest'ultima.
- (3) Il segretariato redige un processo verbale di ogni riunione, adottato dai copresidenti mediante procedura scritta, prendendo atto in particolare delle decisioni adottate dal comitato.
- (4) Una copia del processo verbale è inviata ai destinatari di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi di lavoro

- (1) Il comitato può istituire sottocomitati o gruppi di lavoro incaricati di effettuare i lavori che esso giudica necessari ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 89, paragrafo 2, dell'accordo.
- (2) Il comitato può delegare poteri a tali sottocomitati e gruppi di lavoro.

- (3) I sottocomitati e i gruppi di lavoro presentano al comitato relazioni sul proprio lavoro.
- (4) I sottocomitati e i gruppi di lavoro possono stabilire il proprio regolamento interno con il consenso del comitato.
- (5) Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, durante le sessioni il comitato può affidare a gruppi di lavoro di ambasciatori, costituiti su base paritetica, il compito di preparare le proprie deliberazioni e conclusioni relative a punti precisi iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 11

Segretariato

Il segretariato del comitato è lo stesso del Consiglio, conformemente all'articolo 17 del regolamento interno del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il XX X 2024